

SPECIALE

COVID-19

EMERGENZA COVID-19

Le misure di contenimento e prevenzione, gli interventi per le imprese

Insero aggiornato al DPCM 10 aprile 2020

API Torino fin dai primi momenti dell'emergenza coronavirus Covid-19 si è attivata – insieme a CONFAPI –, per la tutela e l'assistenza delle imprese associate. E' stata fornita alle aziende una costante e puntuale informazione, è stato allestito un sito dedicato all'emergenza (www.supportoemergenzepmi.org), è stato costituito un "tavolo di crisi" per il coordinamento di tutte le attività.

Il Presidente, il Direttore generale e i tecnici dell'Associazione hanno preso parte direttamente a tutti gli incontri con le Istituzioni locali (in particolare Prefettura e Regione Piemonte), per

mettere a punto le misure di prevenzione e contenimento sul territorio e, nello specifico, nelle aziende.

Per fornire un ulteriore strumento di lavoro, in questo inserto è contenuta la sintesi di quanto stabilito dall'inizio dell'emergenza fino all'ultimo DPCM del 10 aprile, che ha prorogato buona parte delle misure restrittive fino al 3 maggio 2020 e i chiarimenti forniti dalla circolare 9/E del 13 aprile 2020. **I dettagli di quanto indicato, i moduli e i documenti operativi sono sempre reperibili nel sito dedicato all'emergenza che è costantemente aggiornato.**

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito

www.supportoemergenzepmi.org

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

LA SICUREZZA IN AZIENDA

IL PROTOCOLLO CONDIVISO TRA LE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI

Il **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”** contiene le prescrizioni da osservare come condizione indispensabile per le attività produttive e professionali i cui codici ATECO sono inseriti nell'elenco di quelli che possono continuare ad essere esercitate per dare continuità alla produzione.

Il protocollo ha previsto la costituzione di un Comitato aziendale di verifica e monitoraggio della sua corretta attuazione in azienda con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, o del RLS.

Il documento, **suddiviso in 13 macro-capitoli** tocca tutta una serie di argomenti inerenti le prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro che devono essere assicurate per garantire un adeguato contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

I vari capitoli - di seguito brevemente commentati -, necessitano di un preciso riscontro caso per caso all'interno delle singole realtà produttive, dove si possono applicare ulteriori misure di precauzione equivalenti o più incisive sulla base delle peculiarità della singola organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali ove presenti o degli RLS.

1. Informazione

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (bacheche, circolari, e-mail, intranet), deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi materiali informativi.

2. Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, **potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea**. Pur confermando che questa azione costituisce un trattamento di dati personali disciplinato dalla normativa vigente in tema di *privacy*, il protocollo fornisce indicazioni molto operative in relazione a come potrà avvenire questo controllo e la successiva gestione dell'informazione, **ribadendo che si tratta di una possibilità e non un obbligo**.

Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede ove presenti, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Si suggerisce anche per la delicatezza delle informazioni di elaborare semplici ma documentate procedure per effettuare eventualmente questo tipo di controllo.

L'attività di informazione da parte del datore di lavoro deve preventivamente essere rivolta al personale che intende fare ingresso in azienda, indicando il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Tale attività di informazione dovrà essere proceduralizzata o comunque realizzata con idonei materiali informativi (poster, cartellonistica, consegna documenti cartacei o e-mail).

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

L'azienda deve obbligatoriamente definire una apposita procedura per controllare l'accesso di fornitori esterni - per le fasi di ingresso, transito e uscita -, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; in ogni caso **non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo**. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Altra novità rilevante per le imprese è **l'individuazione/apertura di servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno**, prevedendone il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, **garantendo una adeguata pulizia giornaliera (si suggerisce di integrare gli attuali protocolli e/o contratti con società esterne)**.

In generale l'invito è quello di ridurre l'accesso dei visitatori e se indispensabile per appaltatori esterni strategici (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali come indicate al precedente paragrafo 2; stessa regolamentazione degli accessi e spostamenti va fatta rispettare ai lavoratori con mansioni legate alla movimentazione interna e trasporto.

Il Protocollo impone che analoghe procedure di regolazione degli accessi e controlli dei movimenti, debbano essere garantite per le imprese che in appalto possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

4. Pulizia e sanificazione in azienda

Il Protocollo richiama in diversi passaggi l'importanza di definizione e attuazione di procedure di corretta pulizia e sanificazione di tutti i locali, attrezzature e ambiente di lavoro in genere.

Si **impone una pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago**. Si sottolinea come non ci si debba limitare alle classiche pulizie di pavimenti e zone comuni, ma ad ogni fine turno prevedere periodica pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (medesima operazione deve essere svolta per tutte le superfici che possono avere previsto un frequente contatto con le mani per esempio anche maniglie di porte e finestre, e corrimano di scale).

Le modalità con cui si effettuano le pulizie possono seguire prassi aziendali libere mentre nei casi in cui sia stata riscontrata la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si dovrà seguire quanto indicato della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ventilando i locali.

E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

La pulizia deve essere svolta obbligatoriamente ogni giorno, la sanificazione periodicamente secondo procedure aziendali (in relazione all'impatto che ne scaturirà per le imprese, si potranno organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali anche in deroga).

5. Precauzioni igieniche personali

Il Protocollo ribadisce l'importanza del lavaggio delle mani ribadendo l'obbligatorietà di messa a disposizione di mezzi idonei e la frequenza e durata dei lavaggi.

6. Dispositivi di protezione individuale

Tema tra i più delicati del Protocollo in ragione delle richieste dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali anche per le evidenti e chiare difficoltà di approvvigionamento in commercio. Il documento condiviso con le parti sociali riconferma le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ribadisce che **potranno essere utilizzate mascherine** la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria. Si citano inoltre **altri dispositivi di protezione individuale** (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...), **che potranno essere utilizzati solo se necessari** sempre che siano conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Tale invito diventa obbligatorio solo qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il **mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.**

Particolare attenzione deve pertanto essere riposta anche agli spogliatoi ai fini di una loro corretta organizzazione degli spazi e sanificazione (pulizia giornaliera e sanificazione periodica con appositi detergenti), permettendo ai lavoratori anche durante il cambio e deposito degli indumenti di lavoro di avere garantite adeguate condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la **sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti (per la sanificazione con prodotto a potere biocida con autorizzazione ministeriale) dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.**

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza;
- **si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;**
- **assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione** con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- nel caso l'utilizzo delle forme di lavoro alternative di cui ai punti precedenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Su molti di questi aspetti la corretta attuazione di queste indicazioni e la definizione di specifiche procedure aziendali dovranno essere verificate anche insieme ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza RLS e RLST e le rappresentanze sindacali ove presenti.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

L'azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) e solo dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Anche se è certamente una indicazione complessa da attuare nella quotidianità aziendale, il Protocollo stabilisce che dovranno essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, gli spostamenti all'interno del sito aziendale. Divieto di organizzare le riunioni in presenza a meno di necessità comprovabile e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza.

Le aziende, nel pieno rispetto dell'obbligo di limitazione dei contatti sociali in genere e nell'obbligo di divieto di assembramento, dovranno ridurre al minimo la partecipazione a riunioni comunque necessarie e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Il Protocollo prevede la sospensione e l'annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula (anche se già organizzati e finanziati), anche obbligatoria ai fini della sicurezza o similari.

Rimane invece vigente la possibilità di effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il Protocollo precisa, in relazione alla potenziale situazione insuperabile per molte imprese legata al mancato rispetto degli obblighi formativi cogenti per la salute e sicurezza, che tale problematica viene superata con una deroga particolare. I lavoratori con compiti specifici e/o mansioni con obblighi formativi in scadenza potranno quindi continuare a svolgere la propria mansione fino a data da destinarsi.

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

Il documento ribadisce il protocollo sanitario da seguire nel caso di un lavoratore con sintomi (suggerito dal Ministero della Salute). L'allontanamento precauzionale deve riguardare qualunque persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali la tosse). Fondamentale la tempestività nella segnalazione interna al personale e il suo

isolamento, avvertendo le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Punto fondamentale nella limitazione del contagio è quello dell'individuazione dei "contatti stretti", rispetto ad una persona risultata positiva, come definiti dal Ministero della Salute. Particolare attenzione andrà posta in questa fase di indagine: l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLs

La sorveglianza sanitaria deve proseguire senza interruzioni, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo). La sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente dovrà privilegiare, in

questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Sul rientro il **Protocollo si limita a suggerire una verifica suppletiva al rientro** senza definirne un ordine perentorio di ottenimento di un certificato medico di assenza del rischio che potrebbe mettere in difficoltà le strutture sanitarie pubbliche e private.

La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta infatti una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Anche in relazione all'attività di informazione e formazione del medico competente si segnala che quest'ultimo collabora sia con il datore e il RSPP e con le RLS/RLST integrando e proponendo misure di regolamentazione legate al COVID-19.

LE PRESCRIZIONI PRIVACY

Il **"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"**, firmato lo scorso 14 marzo 2020 tra le Parti sociali **individua una serie di misure volte alla sicurezza nei luoghi di lavoro**.

E' evidente che ai fini di realizzare le misure di sicurezza dovute al datore viene richiesto di incentivare i controlli e quindi trattare dati relativi alla salute. Per questi motivi il Protocollo si è premurato di indicare quale sono le accortezze che devono essere messe in campo dai datori di lavoro per cercare di tutelare i dipendenti anche in questo campo.

La prima cautela che deve essere rispettata riguarda la non annotazione della temperatura ove questa sia sotto i 37,5°. Invitiamo, quindi, tutti i titolari del **Trattamento a non effettuare detta annotazione non consentita**.

La registrazione è ammessa solo nei casi in cui dalla rilevazione risulti che l'interessato abbia una temperatura superiore ai 37,5° e quindi per giustificare, e tenere traccia, dell'impedito accesso ai locali aziendali.

In questo caso, però è consentita solo l'identificazione (si suppone nome/cognome e giorno della rilevazione) e l'annotazione della temperatura.

Ovviamente detto nuovo trattamento dovrà essere anticipato da informativa, anche orale, e dovrà essere specificato che – il trattamento (identificazione e annotazione della temperatura) è finalizzato ad ottemperare alle disposizioni in tema di prevenzione dal contagio da COVID-19 (anche sulla base del Protocollo di Sicurezza firmato dalle Associazione di Categoria in data 14 marzo 2020);

– la base giuridica è l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b), GDPR);

– la conservazione dei dati sarà limitata al periodo di emergenza e i predetti dati non saranno oggetto di diffusione. I dati saranno, oggetto di comunicazione nei limiti delle specifiche previsioni normative (e in specie all'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti").

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Da martedì 14 aprile sono in vigore, sull'intero territorio nazionale, le nuove restrizioni che mantengono la sospensione delle principali attività industriali e commerciali, ad esclusione di quelle specificate nei nuovi allegati, come di seguito descritti, sia per il commercio che per le attività produttive e di servizio.

Il nuovo DPCM (**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**) ha riconfermato le previgenti casistiche e ha aggiunto alcuni nuovi casi (**in allegato a questo inserto è posto l'elenco degli ATECO di attività produttive industriali e commerciali**, altri elenchi relativi a casi particolari sono consultabili sul sito www.supportoemeergenzepmi.org).

E' **necessario presentare apposita comunicazione per la prosecuzione delle attività funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui agli allegati del medesimo

DPCM, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990.

Il nuovo DPCM prevede l'obbligo di comunicazione al Prefetto anche nel caso di accesso agli stabilimenti delle attività sospese per diverse motivazioni come indicato sotto (Modello di Comunicazione, comma 12).

Sempre sulla base di un accordo con la Prefettura di Torino, **le comunicazioni potranno essere inviate ad API Torino a mezzo PEC all'indirizzo apitorino@pec.apitorino.it**, che avrà cura di inoltrarle alla Prefettura di Torino.

Ecco qui di seguito i modelli da usare.

• **Modello di Comunicazione, comma 3** (per le imprese che, pur non avendo un Codice ATECO compreso in Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020, forniscono clienti direttamente o indirettamente riconducibili ad attività dell'Allegato 3 o in alternativa Allegato 1 o 2 rispettivamente per le attività commer-

ciali e servizi alla persona).

- **Modello di Comunicazione, comma 6** (per le imprese con impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti).
 - **Modello di Comunicazione, comma 7** (per le imprese dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale).
 - **Modello di Comunicazione, comma 12** (per le imprese che necessitano di accedere agli stabilimenti con personale dipendente o terzi per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e manutentive, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione, per le operazioni di ricevimento beni/forniture e spedizione merci).
- Alla comunicazione occorre allegare** la seguente docu-

mentazione:

- Copia del documento di identità del sottoscrittore
- Ordini in essere, da parte dei clienti indicati dall'azienda nel modello di comunicazione.

Le imprese che possono proseguire l'attività devono attenersi all'applicazione delle misure introdotte dal Protocollo per la sicurezza che deve essere recepito nelle diverse realtà aziendali sulla base di opportuni modelli. Le imprese le cui attività sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (Smart working).

La sospensione delle attività durerà **fino al giorno 3 maggio 2020 (al momento della chiusura in redazione di questo inserto).**

IL LAVORO

MISURE DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N° 18 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N° 23

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (ART. 19)

- I datori di lavoro che **nell'anno 2020** sospendono o riducono l'attività lavorativa per **eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, possono presentare domanda di CIGO o di accesso all'assegno ordinario (FIS) con **causale "emergenza COVID-19"**, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una **durata massima di 9 settimane**, continuative o frazionate, comunque entro il mese di agosto 2020
- E' prevista una procedura di consultazione sindacale diversa rispetto a quella ordinaria disciplinata nel Decreto Legislativo n° 148/2015. Per le misure richieste ai sensi del nuovo decreto legge l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
- Sono allungati i termini di presentazione della domanda all'INPS, che deve avvenire **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**
- La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n° 148/2015, relativi alla transitorietà, non imputabilità e temporaneità dell'evento che ha determinato il ricorso all'ammortizzatore sociale. Ciò è coerente con l'introduzione della specifica causale **"emergenza COVID-19"**.
- I periodi di trattamento di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale "emergenza COVID-19" **non sono conteggiati ai fini dei limiti** di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
- Solo per l'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale previsto dalla legge.
- Limitatamente ai periodi di CIGO e Assegno Ordinario (FIS) concessi per la causale **"emergenza COVID-19"** e in considerazione della relativa fattispecie **non si applica il contributo addizionale** previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
- Nel limite delle 9 settimane e nell'anno 2020, l'Assegno Ordinario

del FIS (normalmente concesso alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti) è esteso anche alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, con possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS.

- **Per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto Legge 8/4/2020 n° 23**, sono destinatari delle nuove norme sulla cassa integrazione non solo i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, ma **anche i lavoratori assunti nel periodo dal 24/2/2020 al 17/03/2020**. Per tutti non è richiesta l'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro (di cui all' art. 1, comma 2, D.Lgs. n° 148/2015).

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

- Le aziende che **al 23/2/2020** (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un trattamento di CIGS possono presentare domanda di **CIGO** per la causale "emergenza COVID-19" e per un periodo non superiore a **9 settimane.**
- La concessione della CIGO **sospende e sostituisce** il trattamento di CIGS già in corso e questo trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata e il relativo periodo di CIGO concesso ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 **non è conteggiato ai fini dei limiti** di durata massima previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
- Limitatamente al periodo di CIGO concesso per la causale **"emergenza COVID-19"** e in considerazione della relativa fattispecie non si applica il contributo addizionale previsto dal Decreto Legislativo n° 148/2015.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,

che al **23/2/2020** (data di entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6) hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di **Assegno ordinario** per la causale “emergenza COVID-19” e per un periodo non superiore a **9 settimane**.

- La concessione del trattamento di Assegno ordinario **sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 **non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima** previsti dal Decreto Legislativo n° 148/2015.
- Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi per la causale “**emergenza COVID-19**” e in considerazione della relativa fattispecie, non si applica la contribuzione addizionale prevista dall'articolo 29, comma 8, del Decreto Legislativo n° 148/2015.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)

- Per i **datori di lavoro privati**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni** in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le **Regioni** possono riconoscere, **in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**, previo **accordo** che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di **CIG in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a 9 settimane**, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa.
- L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
- Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, **a decorrere dal 23 febbraio 2020 anche per i dipendenti assunti nel periodo dal 24/02/2020 al 17/03/2020**, come previsto nell'art. 41 del Decreto Legge n° 23/2020.
- I trattamenti di CIG in deroga sono concessi, nel rispetto dei limiti di spesa, con **decreto delle Regioni**, inviato all'INPS unitamente alla lista dei beneficiari.
- La CIG in deroga può essere concessa esclusivamente con il **pagamento diretto** da parte dell'INPS.
- **Per la Regione Piemonte in data 26 marzo 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra Regione e parti sociali ed in data 2 aprile 2020 sono state diffuse le prime istruzioni operative e gestionali per la presentazione delle**

domande di accesso a questo ammortizzatore sociale, che saranno **esenti dall'imposta di bollo**, come previsto nell'art. 41 del Decreto Legge n° 23/2020.

Datori di lavoro legittimati alla richiesta

Possono chiedere la CIG in deroga per COVID-19:

- i datori che hanno in forza **fino a 5 dipendenti**, ad eccezione delle aziende artigiane;
- i datori **con più di 5 dipendenti non coperti dal FIS o da un Fondo di Solidarietà Bilaterale**;
- le **imprese che non possono accedere alla CIGO** (a titolo di esempio, le aziende commerciali, incluse quelle della logistica, e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti), anche nei casi in cui sospendano trattamenti di CIG Straordinaria in corso;

Durata massima concedibile

- Il periodo massimo concedibile è di **9 settimane con decorrenza non precedente al 23 febbraio 2020**.
- **A fini gestionali le 9 settimane corrispondono a 63 giorni di calendario**: il sistema controlla tale durata sommando i periodi richiesti in ogni domanda, e blocca la data fine se questa cade oltre il limite dei 63 giorni.
- La **durata massima di ogni domanda è stabilita in 5 settimane, pari a 35 giorni di calendario, e quella minima in 5 giorni**.

Lavoratori destinatari della CIG in deroga

Per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto Legge 8/4/2020 n° 23, sono destinatari delle norme sulla cassa integrazione in deroga non solo i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, ma **anche i lavoratori assunti nel periodo dal 24/2/2020 al 17/03/2020**.

Al riguardo, la Regione Piemonte sul proprio Sito ha già precisato che le aziende che avessero già presentato domanda di CIGD e che abbiano in forza lavoratori assunti nel suddetto periodo, non inclusi nell'istanza per il vincolo previsto in origine dal Decreto Legge n. 18/2020, **possono presentare una nuova domanda di CIGD solo per i dipendenti in questione**.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

- **A decorrere dal 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Legge n° 18/2020) l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 è **precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono **sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020**.
- Sempre per 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può effettuare licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 604/1966.

ASPETTI PREVIDENZIALI

CONGEDO PARENTALE E ESTENSIONE DEI PERMESSI LEGGE 104/92 PER L'EMERGENZA COVID-19

Nell'ambito dell'emergenza Covid-19, l'INPS (con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020), ha diramato le istruzioni operative concernenti il **congedo COVID-19** introdotto dall'art. 23 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 **in favore dei la-**

voratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **e dei lavoratori autonomi a seguito della sospensione dei servizi didattici delle scuole di ogni ordine e grado**.

INPS ha anche regolamentato **l'estensione dei permes-**

si retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 24 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020).

IL CONGEDO COVID-19 (art. 23 DL 18/2020)

Consiste in un periodo di 15 giorni fruibili a partire dal 5 marzo 2020 (le domande possono essere anche retroattive), per la sospensione di tutti i servizi scolastici e educativi legata all'emergenza sanitaria da COVID-19.

È riconosciuto in maniera alternativa ad uno solo dei genitori di ogni minore di 12 anni, limite che non si applica se il minore è un disabile in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 c. 1 della legge 104/1992.

Per questi 15 giorni viene riconosciuta un'indennità il cui importo segue la stessa disciplina del congedo parentale, salvo che l'importo è pari al 50% della retribuzione utilizzata come base di riferimento.

Lo stesso congedo di 15 giorni è riconosciuto anche ai genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ma senza riconoscimento di indennità, né di contribuzione figurativa. Le disposizioni del Congedo COVID-19 si applicano anche ai genitori adottivi ed affidatari che hanno in collocamento temporaneo dei minori.

L'INPS sottolinea che il frazionamento del Congedo Covid-19 è possibile solo a giornate e non su base oraria.

L'INPS specifica altresì che il Congedo COVID-19 spetta anche ai genitori di figli per i quali è esaurito il congedo parentale normale.

Con un ulteriore messaggio di aprile 2020, l'INPS comunica la proroga del termine per la richiesta del congedo parentale COVID19 al 13 aprile, termine precedentemente fissato al 3 aprile 2020.

CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ ACCERTATA ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L. n. 104/1992

Il testo unico sulla maternità (D. lgs. n. 151 /2001) prevede il prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. Per la durata di tale prolungamento è prevista un'indennità pari al 30% della retribuzione calcolata come disposto per il congedo parentale. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire

del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dall'istituto dell'estensione del congedo parentale.

Anche in questa fattispecie spetta il Congedo COVID-19, per 15 giorni.

L'INPS avverte che il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 in argomento sia fruibile a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992;
- il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
- non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, CC. 3 E 6, DELLA L. N. 104/1992 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

L'articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di **ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

I soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all'articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

COSA CAMBIA PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI

Proroga versamenti

I versamenti nei confronti delle PA, che in base all'articolo 60 del DL 18/2020 potevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020, sono considerati **tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.**

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (Art. 18)

Le imprese e professionisti con **ricavi 2019 inferiori a 50**

milioni di euro, possono usufruire della sospensione **per il mese di aprile** se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel **mese di marzo 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di marzo 2019**, dei versamenti di:

- ritenute alla fonte per dipendenti e assimilati (di cui agli articoli 23 e 24, DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'adizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano

in qualità di sostituti d'imposta;

- contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- IVA.

Possono usufruire anche della sospensione per il mese di maggio se hanno subito una diminuzione di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Per i contribuenti con ricavi 2019 superiori a 50 milioni la diminuzione del fatturato nei due mesi considerati deve essere almeno del 50%.

I versamenti di ritenute acconto su dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Imposta di bollo

Rivisto il **versamento trimestrale dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche**: se l'importo del primo trimestre non supera 250 euro può essere eseguito secondo la scadenza del secondo trimestre; se anche in questa scadenza non si supera la somma complessiva di 250 euro (considerando i primi due trimestri) il versamento viene effettuato entro la scadenza del terzo trimestre. Le scadenze del terzo e quarto trimestre invece non sono prorogabili.

Sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che **scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni (lo dice l'articolo 62, commi 1 e 6, DL 18 del 17 marzo 2020).

Presentazione IVA TR Credito primo trimestre

Slitta la presentazione della richiesta all'Agenzia delle entrate (Iva TR) ai fini dell'utilizzo del credito IVA del primo trimestre in compensazione o rimborso.

Il modello deve essere presentato **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**. Per il primo trimestre 2020 la **scadenza originaria per l'invio è il 30 aprile** ma per effetto del decreto "Cura Italia" l'invio **può essere effettuato entro il 30 giugno** senza applicazione di sanzioni.

Sarà utile per i contribuenti che avendo interesse a recuperare l'Iva del trimestre trascorso non siano riusciti a presentare l'istanza nel mese di aprile.

Presentazione dichiarazioni e comunicazioni IVA

Si intendono prorogati al 30 giugno i seguenti adempimenti in scadenza tra aprile e maggio:

- Dichiarazione annuale Iva (scadenza originaria 30 aprile);
- Lipe (comunicazione liquidazione Iva) del 1° trimestre (scadenza originaria 31 maggio);
- Esterometro del 1° trimestre (scadenza originaria 30 aprile).

Termini di approvazione bilancio

L'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro il 29 aprile 2020). In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio è convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio ossia **entro il 28 giugno 2020** (articolo 106 DL 18/2020).

È collegata a questa scadenza anche la **nomina dell'organo di controllo** (introdotta dal codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) al superamento di determinati limiti dimensionali di attivo/ricavi/dipendenti, inizialmente fissata al 16 dicembre 2019. La nomina è stata prorogata **alla data di approvazione del bilancio 2019** dal decreto Milleproroghe (Legge 8/2020 di conversione del DL 162/2019) e **pertanto al 28 giugno 2020**.

Il primo esercizio da sottoporre a revisione è il 2020, se sono stati superati i limiti dimensionali nei due esercizi precedenti 2018 e 2019. Da ultimo, l'obbligo di segnalazione all'OCRI (Organismo di composizione della crisi di impresa) è stato **differito al 15 febbraio 2021** (articolo 11, DL 9/2020).

Prenotazione credito per investimenti pubblicitari

Per quanto riguarda la prenotazione del **credito per investimenti pubblicitari** scadente il 31 marzo si evidenzia come sia stata prevista una **seconda finestra di prenotazione** per l'anno 2020 nel mese di **settembre 2020**.

Sospensione e riscossione

Sono sospesi **dall'8 marzo al 31 maggio** i termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi ai sensi dell'articolo 29 del DL 78/2010 (avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto). "La sospensione dei "termini di versamento" recata da ultimo dall'articolo 68 del dl 18/2020 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai **carichi affidati** per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato (circolare 5/E del 20 marzo 2020).

Diversamente **il versamento**, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la **proposizione del ricorso** ai sensi dell'articolo 83 del DL 18/2020 è **sospeso invece fino al 15 aprile**.

Credito di imposta per sanificazione ambiente di lavoro

Per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) pari al **50% fino ad una spesa massima di 20.000 euro**. La misura trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i **detergenti mani** e i **disinfettanti**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro il 16 aprile**, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

LE RELAZIONI CON I MERCATI ESTERI

Certificati di origine stampa in azienda

Dal 19 marzo 2020, e fino a nuovo aggiornamento è obbligatorio richiedere per i Certificati di origine l'attivazione del servizio di STAMPA IN AZIENDA, senza necessità di requisiti particolari, inviando alla mail documenti.estero@to.camcom.it il modulo di richiesta formulari scaricabile dal sito della Camera di commercio (il modulo può essere richiesto anche al Servizio Relazioni Internazionali di API Torino).

Le pratiche inviate e non ancora evase verranno respinte e dovranno essere rifatte una volta abilitati per il servizio di stampa in azienda.

Quando sarà terminato il periodo di emergenza, verrà richiesta eventuale conferma della procedura con l'invio del modulo di adesione.

Gli uffici camerale a partire dal 19 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni, sono aperti al pubblico solo al mattino dalle 9 alle 12.15, limitatamente al ritiro dei moduli per la stampa in azienda.

Agenzia delle Dogane – Pratiche di Esportatore Autorizzato

L'Agenzia delle Dogane ha prorogato la procedura di previdimazione dei certificati di circolazione EUR.1, EUR MED e ATR fino al 21 giugno prossimo.

Sospensione presentazione modelli Intrastat

L'Agenzia delle Dogane ha disposto la sospensione dei termini anche per la scadenza della presentazione telematica dei Modelli INTRA. L'adempimento sospeso va effettuato entro il **30 giugno 2020** senza sanzioni.

IL CREDITO E LE BANCHE

ACCORDO ABI, GOVERNO, PARTI SOCIALI PER ANTICIPAZIONE CIG

Come avviene

L'anticipazione dell'indennità avviene tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, **se richiesto dalla Banca**, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L'apertura di credito cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Cosa deve fare il dipendente

Per fruire dell'anticipazione oggetto della Convenzione, i/le lavoratori/trici devono presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione.

#CURAITALIA

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede alcune misure che sinteticamente sono:

- Esposizioni debitorie nei confronti di banche (misura valida solo per le Micro, Piccole e Medie Imprese), prevista all'art. 56;
 - a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
 - b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
 - c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori

oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

- Nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art. 49.
 - a) la garanzia è gratuito;
 - b) l'importo aumentato a 5 milioni di euro;
 - c) Importo massimo di garanzia al 90% con massimale di 1.500.000
 - d) Rinegoziazione del debito con credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10.

#CURAITALIA INCENTIVI

Questa misura particolare prevede il sostegno della produzione e fornitura di dispositivi medici e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro.

Agevolazioni

Per il quale è previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro. Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL Cura Italia (17 marzo 2020).

Premialità

Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:

- 100% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 15 giorni
- 50% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 30 giorni
- 25% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 60 giorni.

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020.

Per la documentazione e la procedura di accesso consultare il seguente indirizzo <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia>

“DECRETO LIQUIDITÀ”

Quadro riepilogativo garanzie Sace/Fondo Centrale																			
SACE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Beneficiari</td> <td style="width: 33%;">Imprese con < 5000 dipendenti e <1,5 m.di FATTURATO</td> <td style="width: 33%;">Imprese con > 5000 dipendenti o 1,5 M.di <FATTURATO<5 M.di</td> </tr> <tr> <td>Garanzia statale</td> <td>90 % del finanziamento</td> <td>80 % del finanziamento</td> </tr> <tr> <td>Limiti</td> <td colspan="2">Clausola su: distribuzione dividendi, acquisto di azioni proprie, occupazionale</td> </tr> <tr> <td>Costi</td> <td colspan="2">Costi bancari+ Costi della garanzia (vedi sotto) PMI Primo anno 0.25%, secondo e terzo anno 0.50 %, anni seguenti 1% Grandi Imprese Primo anno 0.5%, secondo e terzo anno 1 %, anni seguenti 2 %</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo di finanziamento</td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 25% del fatturato annuo il doppio dei costi del personale </td> </tr> <tr> <td>Rimborso</td> <td colspan="2">Non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi</td> </tr> </table>	Beneficiari	Imprese con < 5000 dipendenti e <1,5 m.di FATTURATO	Imprese con > 5000 dipendenti o 1,5 M.di <FATTURATO<5 M.di	Garanzia statale	90 % del finanziamento	80 % del finanziamento	Limiti	Clausola su: distribuzione dividendi, acquisto di azioni proprie, occupazionale		Costi	Costi bancari+ Costi della garanzia (vedi sotto) PMI Primo anno 0.25%, secondo e terzo anno 0.50 %, anni seguenti 1% Grandi Imprese Primo anno 0.5%, secondo e terzo anno 1 %, anni seguenti 2 %		Importo massimo di finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> 25% del fatturato annuo il doppio dei costi del personale 		Rimborso	Non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi	
Beneficiari	Imprese con < 5000 dipendenti e <1,5 m.di FATTURATO	Imprese con > 5000 dipendenti o 1,5 M.di <FATTURATO<5 M.di																	
Garanzia statale	90 % del finanziamento	80 % del finanziamento																	
Limiti	Clausola su: distribuzione dividendi, acquisto di azioni proprie, occupazionale																		
Costi	Costi bancari+ Costi della garanzia (vedi sotto) PMI Primo anno 0.25%, secondo e terzo anno 0.50 %, anni seguenti 1% Grandi Imprese Primo anno 0.5%, secondo e terzo anno 1 %, anni seguenti 2 %																		
Importo massimo di finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> 25% del fatturato annuo il doppio dei costi del personale 																		
Rimborso	Non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi																		
Fondo Centrale di Garanzia (MCC)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Beneficiari</td> <td style="width: 33%;">PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni</td> <td style="width: 33%;">PMI con fatturato ≤ 3.200.000 €</td> </tr> <tr> <td>Garanzia statale</td> <td>100 %</td> <td>90% + 10% Confidi</td> </tr> <tr> <td>Rating Fondo Centrale</td> <td colspan="2">Non applicato fino al 31/12/2020</td> </tr> <tr> <td>Costi</td> <td>Tasso bancario calmierato + Garanzia gratuita</td> <td>Tasso bancario + Garanzia gratuita</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo di finanziamento</td> <td>Finanziamento < 25.000 25% del fatturato annuo</td> <td>25% del fatturato annuo</td> </tr> <tr> <td>Rimborso</td> <td>Non superiore a 72 mesi, con un preammortamento di durata minima di 24 mesi</td> <td>Non superiore a 72 mesi</td> </tr> </table>	Beneficiari	PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	PMI con fatturato ≤ 3.200.000 €	Garanzia statale	100 %	90% + 10% Confidi	Rating Fondo Centrale	Non applicato fino al 31/12/2020		Costi	Tasso bancario calmierato + Garanzia gratuita	Tasso bancario + Garanzia gratuita	Importo massimo di finanziamento	Finanziamento < 25.000 25% del fatturato annuo	25% del fatturato annuo	Rimborso	Non superiore a 72 mesi, con un preammortamento di durata minima di 24 mesi	Non superiore a 72 mesi
Beneficiari	PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni	PMI con fatturato ≤ 3.200.000 €																	
Garanzia statale	100 %	90% + 10% Confidi																	
Rating Fondo Centrale	Non applicato fino al 31/12/2020																		
Costi	Tasso bancario calmierato + Garanzia gratuita	Tasso bancario + Garanzia gratuita																	
Importo massimo di finanziamento	Finanziamento < 25.000 25% del fatturato annuo	25% del fatturato annuo																	
Rimborso	Non superiore a 72 mesi, con un preammortamento di durata minima di 24 mesi	Non superiore a 72 mesi																	

TABELLA CODICI ATECO - ATTIVITÀ CONSENTITE

Allegato 3

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali